

1932

11 luglio - 3 agosto

SENTENZA

DEL REGIO COMMISSARIO PER LA
LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
SEDENTE IN ROMA

NELLA CAUSA TRA

BORBONA E POSTA
PER

LA TENUTA DI VALLEMARE

1994

trascrizione di Roberto Mancini

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE TERZO
per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re di Italia

IL REGIO COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI USI CIVICI SEDENTE IN ROMA
ha emessa la seguente

SENTENZA

nelle due cause riunite promosse:

la prima con ricorso diretto al R. Commissario per gli Usi Civici d'Abruzzo in data 20.2.1926, riassunta davanti il R. Commissario per gli Usi Civici sedente in Roma, con ricorso 7 marzo 1929

dal

COMUNE DI POSTA in persona del Podestà Cav. Stanislao Mariani rappresentato dagli Avvocati Camillo Mapei e Guido Ciarletta, con procura 20 marzo 1928, atti Notar Scurci di Antrodoco

contro

COMUNE DI BORBONA in persona del Podestà Sig. Luigi Marinucci rappresentato dall'Avv. Vittorio De Lectis, con procura 26 settembre 1928, atti Notar Onofri di Aquila;

la seconda con ricorso diretto al R. Commissario per gli Usi Civici d'Abruzzo in data 7.6.1926, riassunta davanti il R. Commissario per gli Usi Civici sedente in Roma, con ricorso 30 gennaio 1929

dal

COMUNE DI BORBONA in persona del Podestà Sig. Marinucci Luigi, rappresentato dall'Avv. Vittorio De Lectis con procura 26 settembre 1928, atti Notar Onofri di Aquila

contro

COMUNE DI POSTA in persona del Podestà Cav. Stanislao Mariani, rappresentato dagli Avv. Camillo Mapei e Guido Ciarletta con procura 20 marzo 1928, atti Notar Scurci di Antrodoco.

Il Comune di Posta, con ricorso in data 20.2.1926, prese le seguenti conclusioni con cui chiese:

- 1 dichiararsi sciolta senza compenso la promiscuità degli usi civici tra Posta e Borbona nella tenuta o bandita di Laculo o Vallemare e sulla bandita della Macchiola, assegnando al Comune di Posta le terre della tenuta o bandita di Laculo o Vallemare, ed a Borbona quelle della Macchiola.
 - 2 subordinatamente:
 - a nella divisione della tenuta o bandita di Laculo o Vallemare si assegni al Comune di Posta una zona di gran lunga maggiore che al Comune di Borbona;
 - b contemporaneamente si assegni allo stesso Comune di Posta una parte della bandita della Macchiola;
 - 3 si reintegri al Comune di Posta la bandita di Figino e contemporaneamente, sciogliendosi la promiscuità di usi, ai termini degli strumenti costitutivi del 31 agosto 1573 e degli 11 luglio 1606, si assegni al Comune di Posta una zona di territorio di gran lunga maggiore di quello che si assegni al Comune di Borbona.
- Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.

E con comparsa presentata in data 29.1.1930 prese le seguenti conclusioni aggiunte:

Che l'Ecc.mo Commissario degli Usi Civici del Lazio:

- 1 sciolga le domande proposte dal Comune di Posta col ricorso presentato al Commissario degli Usi Civici di Abruzzo;
- 2 provvegga in conformità delle esposte considerazioni in ordine al superfluo ricorso proposto dal Comune di Borbona.

Il Procuratore del Comune di Borbona, con comparsa in data 8 marzo 1930, prese le seguenti conclusioni:

- 1 **La Tenuta di Vallemare** deve essere sciolta dalla promiscuità degli usi ai sensi del 1° comma dell'art. 8 della legge, senza compenso, ed essere attribuita per intero al Comune di Borbona.

Subordinatamente, deve essere divisa in due parti, per attribuirsi una, in corrispondenza del diritto di proprietà, al Comune di Borbona, e per suddividersi l'altra tra il Comune di Borbona e quello di Posta, in corrispondenza degli usi civici che vi esercitano le rispettive popolazioni. In questo caso, non si deve tener conto dei terreni censiti o censibili, i quali debbono essere accantonati a favore di Borbona, perché non soggetti alla promiscuità.

- 2 **La Bandita della Macchiola** deve essere divisa in proporzione dei reciproci diritti, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della legge, tenendo però presente che questa bandita appartiene al Comune di Borbona.
- 3 **La Bandita di Figino**, essendo sempre stata posseduta dal Comune di Borbona, esclusivamente, deve essere dichiarata di proprietà di questo Comune, ed esente da promiscuità.

Subordinatamente deve essere ripartita come la bandita della Macchiola.

- 4 La terra denominata **Pratolungo** deve essere ripartita anche essa ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della legge.
- 5 Il territorio di Posta, a partire dalla Villa di Laculo fino alla Villa di Sigillo al di qua del fiume verso Borbona, e dalla Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico tanto al di qua quanto al di là del fiume, deve essere ripartito anch'esso ai sensi del 2° comma della legge, tenendo presente che il diritto di legnare e di far calcare e carboniere competente alla popolazione di Borbona appartiene alla seconda categoria di cui all'art. 4 della stessa legge.
- 6 Deve essere assegnato al Comune di Borbona una parte del Demanio di Posta, in compenso degli usi civici che su detto demanio spettano alla popolazione del villaggio di Piedimordenti.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

FATTO

Con istrumento 4-1-1534, rogato dal Notaro Angelo Canofari di Montereale, l'Università di Posta donò al feudatario del tempo, D. Ferdinando Cornesio Spagnolo, il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare, a confine con i beni dell'Abazia di S. Quirico, della Università di Borbona, dell'Università di Cascina, dell'Università di Antrodoco, ed altri confini, col patto della riversione in caso di cessione del baronaggio e di alienazione.

Il Cornesio censì parte della tenuta tra vari naturali di Borbona ed alcuni naturali di Vallemare, che costituiva allora un aggregato di rurali abitazioni annesse a Borbona¹.

¹ *Nell'atto del 1793 però viene riportato che i censuati di Vallemare erano allora 27+1 e quelli di Borbona 9, e che nuove censuazioni dovevano essere fatte prima a favore di abitanti di Vallemare, dopo agli abitanti meno abbienti di Borbona, ed infine ad altre persone.*

A Ferdinando Cornesio successe nel feudo il figlio Giambattista, ed a questi sua sorella Eleonora, la quale, con atto rogato dal Notaro Giuseppe Margico di Aquila, vendette il feudo della terra di Posta e la Tenuta di Vallemare a Margherita d'Austria.

Con istrumento 30 agosto 1572, rogato dal Notaro Persio Salvi di Montesanto, l'Università di Posta ratificò e confermò sotto forma di nuova donazione la vendita della tenuta di Vallemare fatta da Eleonora Cornesio a Margherita d'Austria.

In quest'epoca, tra l'Università di Posta e quella di Borbona pendevano controversie circa i limiti dei rispettivi territori e il godimento dei pascoli e dei boschi della tenuta di Vallemare e di altre terre di confine. Con istrumento 31 agosto 1573, rogato dallo stesso Notaio Persio Salvi, le due Università fissarono, di accordo, i confini tra i rispettivi territori e conciliarono le liti tra di esse pendenti.

Con questa transazione l'Università di Posta riconobbe:

A) Agli uomini della terra di Borbona:

- 1- il diritto di pascere con animali propri e tenuti a soccida nella bandita di Laculo o Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe da farsi dall'Università di Posta, a cominciare dalle calende di marzo fino alla festa di S. Angelo di settembre nella zona circoscritta dai seguenti confini: **Prato Corto - Monte Popone - Colle a fianco della possessione di Giovanni Giannella - Fossato vicino alla strada di Vallemare per la terra di Virgilio Mancini - Sommità di Colle Vecchio - Terra a cesa di Francesco Magari - Sommità di Selva di Cagno - Fossetta dei Fiascari**, coll'obbligo però di lasciare, dopo falciato il fieno, i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezione fatta di una piccola porzione del prato detto di Faustino;
- 2- il diritto di pascere in tutta la intera bandita di Laculo o Vallemare con i propri animali e con quelli tenuti a soccida dopo terminato il tempo della vendita o locazione delle erbe, e cioè dal 30 settembre al 28 febbraio.

B) Ai naturali di Borbona abitanti di Vallemare o vicino ai prati di Laculo:

- 1- il diritto di pascere con i loro animali nella montagna di Laculo prima della entrata dei conduttori o locatari di essa montagna nella zona circoscritta dai seguenti confini: **Sommità di Monte Popone - Prato Granaglia - Fosso dei Corvi - Collevecchio - Sommità Cese di Mario Mancini - Valle del Tratturo**.
- 2- il diritto di pascere in tutta intera la bandita e la montagna di Laculo coi propri animali anche tenuti a soccida, dopo entrati i fittuari o locatari di essa.

C) Ai naturali di Borbona che possedevano terre arative nelle contrade di Vallemare e di Laculo:

- 1- il diritto di pascere su tutta la bandita di Laculo o Vallemare coi bovi aratori, fino a n° di otto, nell'atto della coltura;
- 2- il diritto di abbeverare gli animali destinati alla coltura e nell'atto della coltura, alla fonte detta li Vallaoni o li Valloni.

D) Agli uomini dell'Università di Borbona:

il diritto di pascere con gli animali di qualunque genere propri o tenuti a soccida nella bandita detta di Figino, anche durante il tempo della vendita o affitto delle erbe, da farsi dall'Università di Posta per il periodo dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo del mese di settembre, nella zona circoscritta dai seguenti confini: **Terra situata fra le contrade Spinosa e Valledonia - Via Antica - Prato degli eredi di Antorilli - Terra di Tesio di Picciolo - Sommità Colle Bolletta - Aia di Caccianini - Possessione di Palmerio Froscia - Sommità Valle Praticella**.

E) Agli uomini di Borbona e ai naturali di Borbona abitanti in Piedimordente:

- 1- il diritto di pascere su tutta intera la bandita di Figino con animali di qualunque genere propri o tenuti a soccida dopo terminato il tempo per cui durava la vendita

o la locazione delle erbe, e cioè dal 30 settembre al 28 febbraio;

- 2- il diritto di pascere su tutta intera la bandita di Figino con animali di qualunque genere propri o tenuti a soccida durante l'affitto o la vendita delle erbe, senza alcuna limitazione né di spazio né di tempo, dietro il pagamento agli affittuari o compratori delle erbe della bandita, ove venisse locata o venduta, o se non locata o venduta, all'Università di Posta, di grana 10 per ogni animale equino, di grana 7 ½ per ogni bestia vaccina, di grana 2 per ogni bestia suina, ed alla condizione che il diritto fosse esercitato nello stesso modo come era solito esercitarsi dagli uomini di Posta durante il tempo della detta locazione o vendita.

F) Ai naturali di Borbona:

il diritto di legnare e di fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta nella zona circoscritta dai seguenti confini: *dalla sommità di Cagno sino alla Villa di Laculo e da detta Villa di Laculo fino alla Villa di Sigillo al di qua però del fiume (Velino) verso la terra di Borbona, e dalla Villa di Sigillo, infra e verso l'Abazia di S. Quirico, in qualunque luogo tanto al di qua quanto al di là del fiume.*

Con la stessa transazione in fine l'Università di Borbona riconobbe al Comune di Posta il diritto di pascere nella bandita cosiddetta della **Macchiola** con animali di qualunque genere propri o tenuti a soccida nella zona circoscritta dai seguenti confini: *Terra situata fra Spinosa e Valledonia - Colle di Cacabove - Selva Trana.*

Con istrumento 11 luglio 1606 rogato dal Notaio Scipione Alessandrino di Amatrice² furono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte ai patti contenuti nell'atto di transazione del 31 agosto 1573:

- A- fu concesso ai naturali di Borbona il diritto di far calcare e carboniere non solo per loro uso, ma anche per venderne ad altri sebbene forestieri, per tutta la estensione del territorio nel quale, con l'atto del 1573, era stato dato il diritto di legnare;
- B- fu concesso agli stessi naturali di Borbona il diritto di riguardare [a] fieno, fino al 15 luglio, il territorio denominato "Pratolungo" pattuendosi che dopo raccolto il fieno il territorio dovesse restare libero a disposizione di Posta e suoi conduttori, e dopo usciti i conduttori restasse promiscuo per il pascolo tra i naturali di Posta e Borbona;
- C- fu fatto divieto ai naturali di Borbona di riguardare *a guaino* i prati della bandita di Figino, e fu statuito che questi, dopo raccolto il fieno, servissero come pascipascoli sia per gli uomini di Borbona che per quelli di Posta.
- D- fu infine statuito che il diritto di pascere concesso agli uomini di Borbona nella montagna e bandita di Laculo ossia di Vallemare, limitato con l'istrumento del 31 agosto 1573 al periodo di tempo che va dal 29 settembre alle calende di marzo, si estendesse fino al 15 di aprile, fatta eccezione per i prati da riguardarsi come al solito alle calende di marzo e fermo restando per gli uomini di Borbona, dal 15 aprile in poi e fino all'en-trata dei compratori o affittuari della Posta, il divieto, non oltre però il 6 di giugno, di entrare nella detta montagna e bandita;
- e per gli uomini di Vallemare, il divieto sempre non oltre il 6 di giugno di andare a pascolare nella stessa montagna o bandita prima della entrata dei compratori o locatori, fuori della zona stabilita nella transazione del 1753
- fu confermato agli uomini di Borbona il diritto di pascere nei pascoli della montagna dentro la zona stabilita nella transazione del 1753
- e agli uomini di Vallemare il diritto di pascere nei pascoli di tutta la montagna dopo l'entrata dei locatori e conduttori di essa.

Con istrumento del 17 giugno 1793, rogato dal Notaio Focaroli di Borbona, la Reale

² È l'atto di transazione davanti al Sacro Regio Consiglio

Camera Farnesiana, succeduta a Margherita d'Austria, dichiarò di farsi trasferire all'Università di Borbona, a titolo di locazione e censuazione perpetua, il **dominio diretto** della suddetta tenuta o territorio di Vallemare nella sua giusta e vera estensione ed in quelle maniere e forme nelle quali lo aveva sempre posseduto e lo possedeva la serenissima Reale Casa Farnesiana, con tutti i diritti e le azioni per l'annuo canone e prestazione censuale di ducati 86,14 ½ ed ai seguenti patti:

- 1 che nella cessione si intendesse compreso tutto il territorio di Vallemare **censito e non censito, con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534** e con tutte le servitù passive con le quali lo possedeva la Reale Casa Farnesiana, esclusi però quei pezzi di terra che per titolo di affitto o in altro modo fossero stati concessi dalla stessa Reale Casa e suoi Ministri;
- 2 che subentrando la Università nei diritti della Reale Casa potesse, non solo esigere i laudemi nel passaggio dei fondi censiti, **ma rivendicare i terreni per avventura usurpati e censuare benanche liberamente** ed a quella ragione che potesse convenire, non solo i terreni non censiti, ma anche tutti quelli che in qualunque maniera si devolvesero, ed alla condizione ancora che le nuove censuazioni dovessero farsi a focolieri di Vallemare o a cittadini di Borbona con la preferenza tra questi dei meno possidenti, ed ai forestieri nella sola ipotesi che nessuno di Borbona e Vallemare concorresse.

In virtù di questo atto, nell'anno 1813, gli incaricati della formazione del nuovo catasto provvisorio per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della tenuta di Vallemare, come montagna pascolativa, in testa al Comune di Borbona, ed una parte come terreno lavorativo, ai privati censuati.

Da questa epoca si riaccessero le dispute tra il Comune di Posta e quello di Borbona circa la delimitazione della tenuta e circa i reciproci diritti su di essa.

Nel 1852 il Comune di Posta fece opposizione a che i naturali di Vallemare costruissero una calcarina nella tenuta. Il Comune di Borbona citò allora davanti il Tribunale di Aquila il Comune di Posta e la direttoria Real Casa Farnesiana perché fosse dichiarato che i territori di Vallemare erano di sua esclusiva pertinenza in qualità di **utile padrone** e fosse per l'effetto ordinata la delimitazione dei suddetti territori con termini lapidei, secondo i confini indicati dall'atto 17 giugno 1793.

Il Tribunale di Aquila, con sentenza del 21 aprile 1852, dichiarò non luogo a deliberare perché il Comune di Borbona non aveva chiesto ed ottenuto dall'Autorità amministrativa l'autorizzazione a stare in giudizio.

Il Consiglio d'Intendenza, adito da Borbona per l'oggetto suindicato, con decisione 16 settembre 1852 dichiarò l'incompetenza del potere giudiziario, poiché la controversia doveva essere definita dall'autorità amministrativa.

Il Comune di Borbona si uniformò alla decisione del Consiglio di Intendenza, e promosse innanzi allo stesso l'azione già intentata contro Posta davanti l'Autorità Giudiziarica.

Il Consiglio d'Intendenza, con provvedimento 28 maggio 1853, ordinò un accesso sopralluogo ed una perizia per il rilievo delle località.

Prima però che la causa fosse decisa nel merito, fu pubblicata la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo; e poiché riuscirono vani i tentativi di bonario componimento della controversia, fatti dal Prefetto della Provincia in qualità di R. Commissario Ripartitore dei demani, il Comune di Borbona, con atto di citazione 12.9.1868, ripropose la azione davanti il Tribunale di Aquila in confronto anche del demanio dello Stato succeduto nel frattempo alla Reale Casa Farnesiana nei diritti sulla tenuta di Vallemare.

Il Tribunale, con sentenza 1-2 giugno 1887 sospese il giudizio di merito, ordinò che un Collegio di tre periti accedesse sopralluogo, verificasse se e quali usurpazioni fossero state commesse dal Comune di Posta a danno del Comune di Borbona, stabilisse i vari

confini delle proprietà del Comune di Borbona e vi apponesse i termini lapidei.

Il Collegio Peritale depositò la sua relazione il 31 maggio 1889, ed il Comune di Borbona con atto 2 agosto stesso anno riassunse la causa.

Con sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 il Tribunale di Aquila statuì sulla controversia come appresso:

- 1 Dichiarò che la tenuta di Vallemare, a norma della concessione enfiteutica del 17 giugno 1793, appartiene al Comune di Borbona nella qualità di utile dominio, rimanendo però salvi ed impregiudicati i diritti di dominio diretto sulla stessa del Fondo per il Culto [succeduto al demanio dello Stato].
- 2 Dichiarò che il Comune di Posta ha il diritto di pascere e legnare nella detta tenuta a norma degli atti: 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606, 17 giugno 1793, e conseguentemente mantiene il Comune medesimo nel possesso e godimento di tali diritti. All'uopo dispone che i periti, che qui appresso saranno nominati, delimitino la zona in cui i ripetuti usi civici devono essere esercitati tenendo presenti in special modo gli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.
- 3 Dichiarò che il confine tra la tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di Posta è quello indicato dai periti nella relazione del 31 marzo 1889³.
- 4 Dispone che sia eseguita la sentenza 2 giugno 1887 per quanto riguarda la apposizione dei termini lapidei, la constatazione delle usurpazioni che il Comune di Borbona afferma di essersi commesse a suo pregiudizio dal Comune di Posta e la liquidazione dei relativi danni.

La sentenza fu gravata di appello tanto dal Comune di Borbona quanto dal Comune di Posta. La Corte di Appello di Aquila con sentenza 24 aprile-5 maggio 1903 sospese il giudizio di merito:

- 1 ammise il Comune di Borbona a provare con testimoni che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo era una contrada totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare;
- 2 ordinò nuova perizia
 - a- per accertare se veramente la Bandita di Laculo fosse contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare;
 - b- per accertare e designare nella affermativa l'altra e distinta contrada denominata Bandita di Laculo;
 - c- per determinare sia nel detto caso che nell'altro di unicità di contrada, la Tenuta di Vallemare e circoscriverla nei suoi confini e determinare in conseguenza se essa così circoscritta e delimitata fosse stata o dovesse intendersi compresa nella sua totalità ed estensione e nella concessione di cui nell'istrumento del 17 giugno 1793 e nel contrario caso per quale parte.

Con relazione presentata in data 14.1.1906 i periti conclusero come appresso:

- 1 La Bandita di Laculo non è contrada totalmente distinta dalla tenuta di Vallemare. Essa occupa certamente una parte della tenuta di Vallemare e propriamente la zona racchiusa dalla linea di *Monte Vetica, Pizzaro, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone, S. Pietro di Laculo, Stradella, Vena dell'Aquila, Fossetta dei Fiascari, Monte Cagno, Monte Vetica*. Non si può però con piena certezza escludere che si estenda anche su tutta la restante parte della tenuta.
- 2 Ad ogni modo la tenuta di Vallemare comprende non solo la Bandita come sopra delimitata, ma eziandio la zona denominata anche Montagna di Laculo che si estende fino ai confini di Antrodoco e Cascina, risultando così la tenuta stessa cir-

³ poco sopra è riportato 31 maggio 1889

coscritta dalla linea *Monte Vetica, Pizzaro, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone, San Pietro di Laculo, Stradella, Vena dell'Aquila, Pozzo di Gesù, termine delle Quattro Facce, Ara di Francesco, Ara di Giampasquale, Capo Valle Orticara, Monte Vetica.*

- 3 La tenuta di Vallemare deve intendersi compresa in tutta la sua estensione nella concessione del 17 giugno 1793.

Riassunta la causa la Corte di Appello di Aquila con sentenza 12 febbraio-7 aprile 1908, decidendo nel merito, confermò la sentenza del Tribunale di Aquila.

Le parti proposero ricorso e la Corte di Cassazione, con decisione 14 febbraio 1912 annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa per un nuovo esame, davanti la Corte di Appello di Roma.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 2 agosto-11 settembre 1913, ritenuto che oggetto della convenzione 17 giugno 1793 non fosse stata l'intera tenuta di Vallemare, ma fossero state solo le terre censite (Estagli di Vallemare) e qualche centinaio di cope di terreni sodivi e sterili uniti a questa, ammise il Comune di Borbona a provare con testimoni che esso aveva usucapito per prescrizione trentennale, il dominio utile della intera tenuta.

Anche questa sentenza fu impugnata, e la Corte di Cassazione con decisione 20 aprile 1915, l'annullò e rinviò la causa per un ulteriore esame alla Corte di Appello di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza 1-14 luglio 1919, passata in autorità di cosa giudicata, in parziale riparazione della sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 del Tribunale di Aquila, dichiarò:

- 1 Spettare al Comune di Borbona l'esercizio dei diritti di dominio diretto non solo sulle terre censite, ma anche eventualmente sulla restante parte della tenuta di Vallemare, avente i confini indicati dai periti revisori nella relazione depositata il 14 gennaio 1906;
- 2 Spettare al Comune di Posta i diritti di pascere e legnare sulla intera tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare e la ragione del danno dato nelle zone di terreni determinate nelle transazioni con il Comune di Borbona del 31 agosto 1573 e del 11 luglio 1606;
- 3 Spettare al Comune di Borbona i suddetti diritti tutti e la ragione del danno dato, ai termini e alle condizioni delle transazioni citate.

Confermò l'appellata sentenza in quanto alla nomina del perito per l'apposizione dei termini lapidei, per constatare le eventuali usurpazioni commesse dal Comune di Posta e per liquidare i relativi danni.

Nelle more del giudizio, intanto, con atto pubblico del 13 agosto 1899 (Notar Tedeschini) il Comune di Borbona aveva affrancato, a tenore della legge 29 giugno 1893 n. 347, il canone enfiteutico dovuto, in virtù dell'atto 17 giugno 1793, al Fondo per il Culto succeduto al Demanio dello Stato nei diritti sulla Tenuta di Vallemare.

Con atto 29 luglio 1924 rogato dal Notaio Pietro Placidi di Roma, ratificato con decreto 30 dicembre stesso anno dal Ministero della Giustizia, tra il Comune di Borbona e l'Amministrazione del Fondo per il Culto, con richiamo all'atto 13 agosto 1899, si convenne quanto appresso:

- 1 Le parti riconoscono che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna addì 1-14 luglio 1919 è fondata sopra un erroneo presupposto di fatto e cioè che quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto della tenuta [di] Vallemare, già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto, fosse tuttora in vita, mentre in realtà erasi estinto in virtù dell'avvenuta affrancazione.
- 2 Conseguentemente dichiarano che la detta sentenza debba, nei loro reciproci rapporti

ritenersi priva di qualsiasi effetto giuridico, come se non fosse stata pronunciata.

3 L'Amministrazione del Fondo per il Culto dichiara quindi che, stante l'avvenuta affrancazione con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più ad essa compete, né altro a pretendere dal Comune di Borbona.

Pubblicato il R. Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel Regno, il Comune di Posta con ricorso in data 20.2.1926 presentò istanza al R. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Abruzzo perché fosse ordinata la citazione in giudizio del Comune di Borbona per sentire

in via principale

- 1 Ordinare lo scioglimento senza compenso della promiscuità nella tenuta di Vallemare e nella bandita della Macchiola, ed assegnare al Comune di Posta la tenuta di Vallemare ed al Comune di Borbona la tenuta della Macchiola.
- 2 Ordinare la reintegra al Comune di Posta della Bandita di Figino ed il contemporaneo scioglimento della promiscuità degli usi costituiti dagli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, ed assegnare ad esso Comune di Posta una zona di territorio di gran lunga maggiore che non al Comune di Borbona.

In via subordinata il Comune di Posta chiese nella divisione della tenuta di Vallemare, una zona di gran lunga maggiore di quella da assegnarsi al Comune di Borbona, e una parte della Bandita "La Macchiola".

Con decreto 12.3.1927 il Commissario Regionale ordinò la comparizione in giudizio delle parti per l'udienza 20 giugno stesso anno.

A sua volta il Comune di Borbona, con ricorso in data 7 giugno 1926, diretto pure al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D. Legge 22.1.1924 n. 751 denunciò che il Comune di Borbona, in forza degli atti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, aveva sul territorio del Comune di Posta:

- a- il diritto di legnare per qualsiasi uso nella zona racchiusa nella linea: Sommità di Cagno - Villa di Laculo - Villa di Sigillo al di qua del fiume Velino verso Borbona - Villa di Sigillo, infra e verso l'Abazia di S. Quirico, in qualunque luogo tanto al di qua quanto al di là del fiume;
- b- il diritto di far calcare e carboniere entro gli stessi confini, non solo per uso proprio dei naturali di Borbona, ma anche per farne industria e commercio senza alcun limite;
- c- il diritto di abbeverare al fonte denominato li Valloni o li Vallaoni;
- d- il diritto di riguardare il fieno nel così detto "Pratolungo" fino a tutto il 15 luglio oltre il diritto di compascolo sullo stesso prato in tutto il resto dell'anno;
- e- gli usi civici di pascere, di legnare, abbeverare, far calcare e carboniere, ecc. **su tutto il territorio di Posta** che competevano ai naturali della frazione Piedimordenti prima che questa fosse staccata dal territorio di Posta e fosse aggregata a quello di Borbona.

Con decreto 14.6.1926 il Commissario Regionale ordinò la comparizione in giudizio delle parti per l'udienza del 5 agosto stesso anno.

Mentre pendevano i relativi giudizi davanti il Commissario degli Abruzzi, i territori dei Comuni di Posta e di Borbona con R.D. Legge 2 gennaio 1927 n. 1, furono staccati dalla Provincia di Aquila ed aggregati alla Provincia di Rieti facente parte alla giurisdizione territoriale del Commissariato per l'Italia Centrale.

Le cause furono pertanto riassunte davanti questo Commissariato.

Contestatesi le liti e costituitosi il regolare contraddittorio le parti chiesero sentenza prendendo le conclusioni di cui in epigrafe.

DIRITTO

Tanto il Comune di Posta, quanto il Comune di Borbona, nelle loro conclusioni chiedono in via principale che la promiscuità sulla tenuta di Vallemare sia sciolta senza compenso in conformità al disposto della prima parte dell'art. 8 [della Legge] del 16 giugno 1927 n. 1766, sebbene ciascuno dei contendenti applichi in modo diverso il principio e [con] conseguenze materiali assai diverse.

Il Commissario osserva che nella specie non si versa in alcuna delle ipotesi previste dalla prima parte dell'art. 8 della Legge 16.6.1927 n. 1766.

La promiscuità tra Comuni sopra terre comunali soggette ad usi civici è in ogni caso contemplata dal disposto del capoverso dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 e si scioglie con compenso; senza di che alcune popolazioni potrebbero perdere il mezzo di soddisfare a quei bisogni, cui provvedevano nello stato di promiscuità, cosa ben lontana dallo spirito della legge.

Osserva che tra le parti si controverte circa l'entità e la estensione dei reciproci diritti sulla tenuta; pertanto occorre dirimere la controversia, la quale va decisa in base alle statuizioni del giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna e al contenuto degli atti contrattuali 13.8.1899 e 29.7.1924.

Il giudicato della Corte di Appello di Bologna ritiene:

- 1 che l'Università della Posta nell'anno 1534 donò a Ferdinando Cornesio in piena proprietà e dominio la Tenuta di Vallemare, fatta eccezione dei terreni in possesso dei particolari e degli usi civici spettanti ai naturali della comunità della Posta, ed avente i seguenti confini: Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - S. Pietro di Laculo - Stradella - Vena dell'Aquila - Pozzo di Gesù - Termine delle Quattro Facce - Ara di Francesco - Ara di Giampasquale - Capo Valle Orticara - Monte Vetica.
- 2 che territorio o bandita o montagna di Laculo o tenuta di Vallemare indicano un medesimo territorio.
- 3 che, per effetto della detta donazione, l'Università della Posta si spogliò di tutti i diritti dominicali sulla tenuta, i quali così passarono al Barone Cornesio, e per successione, prima a Margherita d'Austria e poi a Casa Farnese.
- 4 che in virtù degli stessi diritti dominicali acquistati sulla tenuta e mai più riacquistati dall'Università della Posta, Casa Farnese stipulò a favore dell'Università di Borbona l'atto del 17 giugno 1793.
- 5 che l'atto medesimo ebbe per oggetto la cessione dell'esercizio di diritti di dominio diretto sulla intera tenuta.

Questa ultima statuizione della Corte Bolognese, ha bisogno di essere particolarmente illustrata, poiché l'esistenza del diritto di dominio diretto e del suo esercizio ha per presupposto che il diritto di proprietà sia scisso mercè la separazione del dominio utile dal diretto, mentre nei riguardi della tenuta di Vallemare è accertato che la parte di essa nella quale il dominio diretto era separato dall'utile, misurava solo coppe 2728, in confronto delle 27000 coppe e più che misurava la parte della tenuta in cui il dominio utile era ancora unito al diretto.

Dalla lettura della motivazione della sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte Bolognese appare manifesto che con la predetta statuizione la Corte ebbe a giudicare che Casa Farnese cedette al Comune di Borbona *l'esercizio dei diritti dominicali* ad essa spettanti sulla tenuta, e cioè l'esercizio del *diritto di proprietà* sulla parte della tenuta non censita, la quale parte era tutta selva e bosco che non serviva ad altro se non a fare legna ed erba, e *l'esercizio del diritto di dominio diretto* sulla parte della tenuta censita denominata "estagli di Vallemare".

La cessione dell'esercizio del dominio diretto sulla parte censita si concretava naturalmente nel diritto, dato al Comune di Borbona, di esigere i canoni e i laudemi dai rispettivi censuati. La cessione dell'esercizio dei diritti dominicali sulla parte non censita della tenuta si sostanziava, come risulta anche dallo stesso atto di cessione, precipuamente nel diritto da parte del Comune di Borbona, di fare nuove censuazioni.

Per trovare una logica spiegazione del perché la Corte di Appello abbia giudicato che al Comune di Borbona spettasse l'esercizio del dominio diretto, non solo sulle terre censite, ma anche sulla parte non censita della tenuta, occorre riflettere:

- che i pascoli ed i boschi, unica utilità della tenuta, erano intieramente assorbiti dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università di Posta e di Borbona;
- che il diritto di fare censuazioni importava nell'atto stesso del suo esercizio la separazione del dominio utile dal dominio diretto,

che pertanto il diritto di proprietà sulla parte della tenuta non censita sostanzialmente si risolveva, in pratica, nel diritto di dominio diretto su quelle terre che eventualmente sarebbero state sottoposte a nuove censuazioni.

E che in questo senso soltanto siasi inteso parlare di dominio diretto sull'intera tenuta, è confermato dal fatto che la Corte Bolognese chiaramente rilevò, tra l'altro, che con l'atto del 1793 Casa Farnese aveva delegato a Borbona il diritto di censuare i terreni non ancora censiti e quelli pei quali eventualmente si fosse verificata la devoluzione, e gli aveva delegato pure il diritto di rivendicare i terreni per avventura usurpati, come avrebbe potuto fare il proprietario.

Dagli atti contrattuali del 13 agosto 1899 e 29 luglio 1924 risulta:

- 1 che il Comune di Borbona ha affrancato il canone enfiteutico di ducati 86 e grana 14 e $\frac{1}{2}$ dovuto a Casa Farnese e poi al Fondo per il Culto in virtù dell'atto 17 giugno 1793
- 2 che il Fondo per il Culto ha riconosciuto:
 - a- che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna il 1-14 luglio 1919 fu fondata su un erroneo presupposto di fatto e che cioè quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto sulla tenuta di Vallemare fosse tutt'ora in vita, mentre erasi estinto in virtù dell'affrancazione.
 - b- che stante la avvenuta affrancazione, con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più ad essa amministrazione competeva.

Ora, ove si consideri che nel 1793 fu ceduto al Comune di Borbona per un canone annuo enfiteutico l'esercizio dei diritti già competenti al Barone Cornesio, e dei quali, secondo la Corte di Bologna, sarebbe rimasta titolare la cedente Casa Farnese, pur avendo trasferito ogni utilità, appare manifesto che a seguito dell'affrancazione del canone, il cui valore è chiarito e completato dall'atto del 1924 proveniente dal successore di Casa Farnese, il Comune di Borbona è subentrato in tutti i diritti che competevano sulla tenuta di questa Casa, diritti che sono quelli stessi già competenti al Barone Cornesio ed a Margherita d'Austria, e cioè la proprietà della parte non censita della tenuta, con le limitazioni dipendenti dagli usi civici e dai diritti spettanti ai Comuni di Posta e di Borbona, e il dominio diretto della parte censita della tenuta stessa.

Devesi pertanto concludere che i diritti che gli uomini ed i Comuni di Posta e di Borbona rispettivamente hanno sulla tenuta di Vallemare sono i seguenti:

Gli uomini ed il Comune di Posta:

i diritti di pascere e di legnare sulla intera tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare nella parte della stessa tenuta inclusa nel territorio specificato nelle transazioni del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606;

Gli uomini ed il Comune di Borbona:

i suddetti diritti tutti a termini ed alle condizioni delle transazioni sopra citate, e cioè:

Gli uomini di Borbona:

- a- il diritto di pascere con animali propri o tenuti a soccida nella bandita di Laculo o Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe, da farsi dalla Università di Posta, dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo di settembre, nella zona inclusa tra i seguenti confini: **Prato Corto, Monte Popone, Colle a fianco della possessione Giannella, Fossato vicino alla strada di Vallemare per la terra di Virgilio Mancini, sommità di Colle Vecchio, Terra e Cesa di Francesco Magari, Sommità Selva di Cagno, Fossetta dei Fiascari**, con l'obbligo di lasciare i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezione fatta di una piccola porzione del Prato detto di Faustino dopo falciato il fieno;
- b- il diritto di pascere in tutta intera la bandita di Laculo o Vallemare coi propri animali anche tenuti a soccida dal 30 di settembre al 15 aprile, fatta eccezione dei prati da riguardarsi alle calende di marzo, con divieto dal 15 aprile in poi e fino alla entrata dei fittuari della Posta (ma non mai oltre il 6 di giugno) di entrare a pascolare nella detta montagna e bandita.

Gli uomini di Borbona abitanti in Vallemare e vicino ai prati di Laculo:

- a- il diritto di pascere nella montagna di Laculo prima dell'entrata dei fittuari nella zona inclusa fra i seguenti confini: **Sommità di Monte Popone, Prato Granaria, Fossa dei Corvi, Colle Vecchio, Sommità Cese Mario Mancini, Valle del Tratturo**;
- b- il diritto di pascere in tutta l'intera bandita e la montagna di Laculo coi propri animali anche tenuti a soccida, a cominciare dal momento dell'entrata dei fittuari ma non più tardi del 6 giugno.

Gli uomini di Borbona aventi terre arative nelle contrade di Vallemare e di Laculo:

il diritto di pascere su tutta la bandita di Laculo e Vallemare con otto bovi aratori e di abbeverarli alla fonte dei Vallaoni o dei Valloni⁴ nell'atto della coltura.

Gli uomini di Borbona:

i diritti di legnare e di fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta e di fare carbonare, non solo per loro uso, ma anche per rivenderne ad altri, sebbene forestieri, nella parte della tenuta inclusa nel territorio specificato negli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.

Il Comune di Borbona:

- a- il diritto di proprietà nella parte della tenuta non censita con le limitazioni derivanti dagli usi civici come sopra specificati;
- b- il diritto di dominio diretto sulla parte della tenuta censita.

Quest'ultimo diritto però non ha alcun riflesso sulla presente controversia perché la parte della tenuta promiscua soggetta a divisione è solo quella non censita sulla quale gravano gli usi civici.

Pertanto ai Comuni di Posta e di Borbona dovrà essere assegnata rispettivamente in piena proprietà una parte della tenuta corrispondente in valore alla entità ed estensione dei diritti ad ognuno di essi spettante, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune.

Si è accennato nelle difese delle parti al concetto che, riconosciuta ad un Comune la proprietà di un territorio, si debba dividere il fondo assegnandone una parte al Comune medesimo quale proprietario, ai sensi dell'art. 5 della legge, salvo a suddividere l'altra quota assegnata agli utenti, quando gli usi si esercitino da più popolazioni.

Ma questa idea non è esatta, perché incompatibile col sistema della legge del 1927, che non conosce divisione di terre tra il Comune e i propri cittadini, e che per lo sciogli-

⁴ nel documento è scritto, erroneamente, "e dei Vallani"

mento della promiscuità tra Comuni stabilisce unico criterio il solo capace di corrispondere ai bisogni delle popolazioni rurali: quello indicato dal secondo comma dell'art. 8. Il fatto che possa appartenere ad un Comune la proprietà di un terreno, soggetto ad usi promiscui, non è che uno dei vari aspetti della promiscuità, e significa solo che nello scioglimento si terrà conto anche di questo diritto per il valore che esso potrà avere secondo le circostanze.

Passando ora all'esame delle controversie relative alla tenuta di Figino, alla bandita della Macchiola ed a Pratolungo, il Commissario osserva che anche la promiscuità di usi esistenti su dette terre deve sciogliersi in conformità del disposto del capoverso del citato art. 8.

Nei riguardi della tenuta di Figino, di originaria pertinenza dell'Università di Posta, il Comune di Borbona assume che esso la possiede da tempo immemorabile, e che da uguale tempo i naturali di Posta non vi esercitano gli usi civici; che sulla bandita non vi è quindi promiscuità; e conseguentemente essa non è soggetta a divisione.

Questa pretesa del Comune di Borbona alla quale resiste il Comune di Posta, è destituita di fondamento giuridico, perché è principio di diritto, ormai universalmente accertato, che gli usi civici ed i demani universali sono inalienabili ed imprescrittibili.

Peraltro non è il caso di accogliere neanche la domanda del Comune di Posta di essere reintegrato del possesso della tenuta, poiché la statuizione sarebbe superflua, dato che si deve procedere allo scioglimento della promiscuità in base ai diritti reciproci dei Comuni, quali risultano dagli atti di transazione del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606 e che tra le parti non cadono in discussione.

Osserva che rispetto alla bandita della Macchiola ed a Pratolungo le parti non contestano la entità ed estensione dei diritti reciproci, che gravano sopra le dette terre in virtù delle transazioni del 1573 e 1606; né contestano che le promiscuità debbano sciogliersi in conformità al disposto del capoverso dell'art. 8.

Tra di esse parti vi è invece contestazione circa gli usi civici competenti ai naturali della frazione Piedimordenti la quale una volta faceva parte del Comune di Posta ed oggi fa parte del Comune di Borbona, e circa il diritto di legnare e di far calcare e carbonare sul territorio [del] Comune di Posta fuori dai confini della Tenuta di Vallemare spettanti ai naturali di Borbona in virtù degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.

Rispetto ai diritti civici dei naturali di Piedimordenti il Comune di Borbona ha chiesto che gli venga assegnata una parte dell'intero demanio del Comune di Posta in compenso degli usi civici che sul detto demanio spetterebbe ai predetti naturali.

Osserva che la domanda alla quale resiste il Comune di Posta non può accogliersi, non solo dagli atti non risulta che i naturali di Piedimordenti abbiano mai esercitato gli usi civici su tutto il territorio di Posta; ma dagli atti del 1573 e 1606 rilevasi che a quell'epoca gli abitanti di Piedimordenti non venivano considerati come uomini di Posta, ma come facenti parte di un agglomerato con diritti propri, i quali erano dichiarati specificamente in concorso con quelli di Posta e di Borbona sopra un limitato territorio.

Non si sarebbe parlato degli abitanti di Piedimordenti se avessero avuto gli stessi diritti d'uso civico di quelli di Posta; cosa che riuscirebbe anche non verosimile, avuto riguardo al piccolissimo numero degli abitanti di quel luogo, i quali non avrebbero potuto estendere i loro usi sull'intero estesissimo territorio di Posta.

Osservazione simile potrebbe farsi per la frazione di Vallemare, rispetto alla quale il Comune di Borbona non riconosce gli stessi esorbitanti diritti, che mette innanzi per Piedimordenti.

Deve dunque concludersi che i naturali di Piedimordenti non abbiano mai avuto sul demanio comunale di Posta altri diritti all'infuori di quelli che ad essi spettano sulla tenuta di Figino in virtù degli atti di transazione del 1573 e 1606.

Rispetto al diritto di legnare e di fare calcare e carbonare, tra le parti si contesta sulla estensione del territorio soggetto a promiscuità.

Il Comune di Posta assume che il territorio soggetto a tale promiscuità è quello delle due sponde del fiume Velino, o tutto al più quello delle piccole zone ad esse sponde adiacenti ed alle quali facilmente può accedere chi si trova a passare sull'antica strada Salaria fronteggiante questo fiume.

Il Comune di Borbona assume invece che la promiscuità si estenda a tutto il territorio di Posta situato al di qua e al di là del fiume infra e verso l'Abazia di S. Quirico.

Osserva che la pretesa del Comune di Borbona non ha fondamento, perché le parole che leggonsi nella transazione del 31 agosto 1573: «al di qua però del fiume verso la terra di Borbona, e dalla Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico» indicano chiaramente la estensione del territorio in lunghezza e non in profondità, come avvisarono i periti revisori nella relazione depositata il 14 gennaio 1906.

Osserva che per tutte le operazioni inerenti allo scioglimento delle promiscuità di cui sopra, occorre nominare un perito con l'incarico di proporre la divisione delle terre promiscue in conformità al disposto dell'art. 8, e cioè con l'attribuzione a ciascun Comune, come si è detto, di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore ai diritti reciproci che i due Comuni hanno sulle terre promiscue come sopra accertati, e tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune.

Che è opportuno riservare le spese di causa e mettere l'anticipazione di quelle occorrenti per la perizia a metà fra i due Comuni, salvo la ripartizione definitiva.

PER QUESTI MOTIVI

IL COMMISSARIO REGIONALE

Ogni altra contraria istanza disattesa:

- 1 Ordina lo scioglimento a norma dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, delle promiscuità esistenti tra il Comune di Posta e il Comune di Borbona sulla tenuta di Vallemare, sulla bandita della Macchiola, sulla tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del Comune di Posta fuori della tenuta di Vallemare soggette al diritto di legnare e di far calcare e carbonare
- 2 Nomina a perito l'Agr. Paolo Prestia domiciliato in Roma Via Chiana n. 35 con l'incarico di identificare sul posto le terre soggette a promiscuità in conformità degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna ed alle suesposte considerazioni.
- 3 Ordina che il Perito, fatta l'identificazione, proceda allo scioglimento delle promiscuità mediante l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore alla entità ed alla estensione dei diritti reciproci dei partecipanti, tenuto conto della popolazione, degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune.
- 4 Ordina che il Perito, nel termine di giorni cento-ottanta dalla notifica di questa sentenza, depositi nella segreteria del Commissariato la sua relazione che sarà giurata nell'atto del deposito.
- 5 Riserva le spese, mettendo l'anticipazione di quelle di perizia a metà tra i due Comuni, salva la ripartizione definitiva.

Roma, li 11 luglio 1932=X

Il R. Commissario Regionale, f^o: Pietro Barcellona
Il Segretario f^o: M. Corsi

La presente sentenza è stata letta e pubblicata dal sottoscritto ai sensi di legge

all'udienza del 3 agosto 1932=X.

Il Segretario f^{to}: M. Corsi

Registrata a Roma li 5 agosto 1932 (X) – Vol. 529 N. 1891 Atti Giudiziari – Esatte
L. 10,10 dal Segretario.

Il Procuratore Superiore f^{to}: Pugno

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. Guido Ciarletta.

Roma, 23 novembre 1949

Il Segretario f^{to}: M. Corsi